COMUNE DI

VEDUGGIO CON COLZANO (MONZA E BRIANZA)

# PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO-L.R. 12/2005

## DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO DEL P.G.T.

Allegato n° 3

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

| | | |
|---|---|---|
| ADOZIONE | N° | DEL |
| PUBBLICATO ALL'ALBO COMUNALE | | IL |
| CONTRODEDUZIONI CONSIGLIARI | N° | DEL |
| DELIBERA DI APPROVAZIONE | N° | DEL |

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

IL PROGETTISTA Dr. Geol. L. Colombo

Dicembre 2012

# INDICE

**CAPO 1 – DEFINIZIONI ..... 1**

**CAPO 2 - INDAGINI ED APPROFONDIMENTI GEOLOGICI, NORME PER LE COSTRUZIONI E NORME SISMICHE ..... 2**

ART. 1 - INDICAZIONI GENERALI ..... 2
ART. 2 – STUDI GEOLOGICI E INDAGINI GEOTECNICHE ..... 2
ART. 3 - STABILITÀ DEI PENDII NATURALI ..... 2
ART. 4 - NORME PER LE COSTRUZIONI E NORME SISMICHE ..... 3
ART. 5 – LIVELLI DI APPROFONDIMENTO ..... 3
ART. 6 –DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI SOTTOSUOLO ..... 3
ART. 7 –CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E ..... 4
ART. 8 - OPERE ED EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI ..... 4

**CAPO 3 - NORME DI POLIZIA IDRAULICA ..... 4**

ART. 9 – NORME GENERALI ..... 4
ART. 10 – RETICOLO IDRICO PRINCIPALE ..... 5
ART. 11 – NORME RELATIVE AL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE ..... 5
ART. 12 – RETICOLO IDRICO MINORE ..... 5
ART. 13 – DEFINIZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO MINORE ..... 5
ART. 14 – INDIRIZZI GENERALI D'INTERVENTO NEI CORPI IDRICI E NELLE FASCE DI RISPETTO ..... 6
ART. 15 – ATTIVITÀ VIETATE NEI CORPI IDRICI ..... 6
ART. 16 – ATTIVITÀ AUTORIZZABILI ..... 7
ART. 17 – ATTRAVERSAMENTI ESISTENTI ..... 7
ART. 18 – ATTRAVERSAMENTI DI NUOVA REALIZZAZIONE – ADEGUAMENTO DI ATTRAVERSAMENTI ESISTENTI ..... 7
ART. 19 – SCARICHI NEI CORPI IDRICI ..... 7
ART. 20 – CAPTAZIONI DAI CORPI IDRICI ..... 8
ART. 21 – CONCESSIONI DEMANIALI ..... 8
ART. 22 – OPERE PUBBLICHE, DI INTERESSE PUBBLICO, DI PUBBLICA UTILITÀ ..... 8
ART. 23 – MODULISTICA PER LE PROCEDURE ..... 8
ART. 24 – ACCESSO AI CORPI IDRICI ..... 9
ART. 25 – MANUTENZIONI ALLE SPONDE ED OBBLIGHI DEI FRONTISTI ..... 9
ART. 26 – RISPETTO DELLA NORMATIVA E SANZIONI ..... 9
ART. 27 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE ..... 9
ART. 28 – CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA ..... 10
ART. 29 – IMPUTAZIONE DEI CANONI ..... 10
ART. 30 – MODIFICA DELLE AREE DEMANIALI ..... 10

**CAPO 4 - AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE ..... 10**

ART. 31 – NORME GENERALI ..... 10

**CAPO 5 - GESTIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI, SOTTERRANEE E SCARICHI ..... 11**

ART. 32 – NORME GENERALI ..... 11

**CAPO 6 -VERIFICA DELLA SALUBRITA' DEI SUOLI ..... 11**

ART. 33 – BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI ..... 11
ART. 34 – GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO ..... 11
ART. 35 – RICONVERSIONE DI SITI INDUSTRIALI DISMESSI ..... 12

**CAPO 7 - FATTIBILITA' GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO ..... 12**

ART. 36 – CRITERI DI SUDDIVISIONE DELLE CLASSI DI FATTIBILITÀ ..... 12
ART. 37 – INDIRIZZI GENERALI ..... 12
ART. 38 – CLASSE I DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA ..... 13
ART. 39 – CLASSE II A DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA ..... 13
ART. 40 – CLASSE II B DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA ..... 13
ART. 41 – CLASSE II C DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA ..... 14
ART. 42 – CLASSE II D DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA ..... 14
ART. 43 – CLASSE II E DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA ..... 14
ART. 44 – CLASSE IIi A DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA ..... 15
ART. 45 – CLASSE IIi B1 DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA ..... 15
ART. 46 – CLASSE IIi B2 DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA ..... 15
ART. 47 – CLASSE IIi C1 DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA ..... 16
ART. 48 – CLASSE IIi C2 DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA ..... 16
ART. 49 – CLASSE IIi C3 DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA ..... 16
ART. 50 – CLASSE IIi C4 DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA ..... 16
ART. 51 – CLASSE IIi C5 DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA ..... 17
ART. 52 – CLASSE IV A DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA ..... 17
ART. 53 – CLASSE IV B: FASCIA DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA ..... 17

# CAPO 1 – DEFINIZIONI

***Rischio:*** Entità del danno atteso in una data area e in un certo intervallo di tempo in seguito al verificarsi di un particolare evento.

***Elemento a rischio:*** Popolazione, proprietà, attività economica, ecc. esposta a rischio in una determinata area.

***Vulnerabilità:*** Attitudine dell'elemento a rischio a subire danni per effetto dell'evento.

***Pericolosità:*** Probabilità di occorrenza di un certo fenomeno di una certa intensità in un determinato intervallo di tempo ed in una certa area.

***Dissesto:*** Processo evolutivo di natura geologica, idrogeologica o idraulica che determina condizioni di pericolosità a diversi livelli di intensità.

Pericolosità sismica locale: Previsione delle variazioni dei parametri della pericolosità di base e dell'accadimento di fenomeni di instabilità dovute alle condizioni geologiche e geomorfologiche sito-specifiche; è valutata a scala di dettaglio partendo dai risultati degli studi di pericolosità sismica di base (terremoto di riferimento) e analizzando i caratteri geologici, geomorfologici e geologico-tecnici del sito.

***Polizia idraulica:*** Per polizia idraulica si intendono tutte le attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze e che si esplica mediante la vigilanza, l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia, attraverso agenti giurati, il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali. il rilascio di autorizzazioni relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

***Reticolo Idrico Minore:*** Il Reticolo Idrico Minore, relativamente al quale l'esercizio dell'attività di polizia idraulica è di competenza comunale, è costituito da tutte le acque superficiali (art. 1 comma 1 del regolamento di attuazione della legge 36/94) ad esclusione di tutte "le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua" (art. 1 comma 2 del regolamento) non presenti nell'Allegato A alla D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e succ. mod. nonché dai tratti dei corsi d'acqua naturali o artificiali presenti nelle tabelle ma non rientranti nella descrizione "tratto indicato come principale" e rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri:

1. siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
2. siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
3. siano interessati da derivazioni d'acqua;
4. siano rappresentati come corsi d'acqua delle cartografie ufficiali (IGM, CTR).

***Reticolo Idrico Principale:*** Il Reticolo Idrico Principale, sul quale compete alla Regione l'esercizio delle attività di polizia idraulica, è costituito dai corsi d'acqua rientranti nella descrizione "tratto indicato come principale" nell'elenco dell'Allegato A alla D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e succ. mod.

***Zona di tutela assoluta:*** La zona di tutela assoluta (ZTA) è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio secondo quanto stabilito al comma 3 Art. 94 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

***Zona di rispetto:*** La zona di rispetto (ZR) è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa (commi 4-5 Art. 94 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

# CAPO 2 - INDAGINI ED APPROFONDIMENTI GEOLOGICI, NORME PER LE COSTRUZIONI E NORME SISMICHE

## ART. 1 - INDICAZIONI GENERALI

Tutte le informazioni o i dati deducibili dagli elaborati descrittivi o dalla cartografia allegata allo studio "Definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica a supporto del piano di governo del territorio", contenuto integralmente nel Documento di Piano, hanno di supporto alla pianificazione urbanistica e territoriale pertanto non possono essere considerati sostitutivi delle indagini specifiche prescritte dal D.M. 14 gennaio 2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008" oppure richieste dalla normativa specifica per ogni classe di fattibilità.

## ART. 2 – STUDI GEOLOGICI E INDAGINI GEOTECNICHE

La progettazione e realizzazione di nuove opere o di interventi su opere esistenti deve essere effettuata sulla base dei criteri contenuti nel D.M. 14 gennaio 2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni" (G. U. n. 29 del 4 febbraio 2008 – S.O. n. 30), integrati secondo le prescrizioni specifiche relative alla classe di fattibilità in cui ricade l'intervento, come specificato nel seguito della normativa; tali criteri devono essere rispettati nelle fasi di valutazione di fattibilità, progetto e la realizzazione delle seguenti opere:

- ✓ opere di fondazione
- ✓ opere di sostegno
- ✓ opere in sotterraneo
- ✓ opere e manufatti di materiali sciolti naturali
- ✓ fronti di scavo
- ✓ miglioramento e rinforzo dei terreni e degli ammassi rocciosi
- ✓ consolidamento dei terreni interessati dalle opere esistenti, nonché la valutazione della sicurezza dei pendii e la fattibilità di opere che hanno riflessi su grandi aree.

## ART. 3 - STABILITÀ DEI PENDII NATURALI

Per quanto riguarda la valutazione delle condizioni di stabilità dei pendii naturali, valgono inoltre i seguenti criteri di riferimento:

a. Lo studio delle condizioni di stabilità dei versanti, qualora richiesto dalla specifica classe di fattibilità, dovrà essere basato su :
   - ➢ studio geologico contenente la dettagliata descrizione dell'assetto geologico-strutturale ed idrogeologico dell'area di intervento
   - ➢ raccolta di notizie storiche sull'evoluzione dello stato del pendio
   - ➢ eventuali danni subiti dalle strutture o infrastrutture esistenti,
   - ➢ constatazione di movimenti eventualmente in atto e dei loro caratteri geometrici e cinematici,
   - ➢ raccolta di dati su precedenti eventuali interventi di consolidamento.
b. In base agli esiti della modellazione geologica effettuata devono essere programmate specifiche indagini finalizzate alla definizione del modello geotecnico
c. Le verifiche di sicurezza devono essere effettuate con metodi che tengano conto della forma e posizione della superficie di scorrimento, dell'assetto strutturale, dei parametri geotecnici e del regime delle pressioni interstiziali
d. Eventuali interventi di consolidamento devono essere verificati sulla base dei metodi di calcolo e del modello geotecnico effettuato in precedenza

Gli approfondimenti d'indagine non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste dal D.M. 14 gennaio 2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008".

## ART. 4 - NORME PER LE COSTRUZIONI E NORME SISMICHE

a. La progettazione degli interventi edilizi di nuova realizzazione o di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria che prevedano modifiche delle caratteristiche delle strutture di fondazione già esistenti e/o dei carichi su di esse applicati dovrà risultare conforme ai criteri del D.M. 14 gennaio 2008 "Nuove Norme Tecniche per le costruzioni".
b. Limitatamente alle sole costruzioni di tipo 1 e 2 e Classe d'uso I e II, poiché il Comune di Veduggio con Colzano classificato in Zona 4, è ammesso il metodo di verifica alle tensioni ammissibili, per il quale si deve fare riferimento alle norme tecniche di cui al D.M. LL. PP. 14.02.92, per le strutture in calcestruzzo e in acciaio, al D.M. LL. PP. 20.11.87.
c. Per le strutture in muratura e al D.M. LL. PP. 11.03.88 per le opere e i sistemi geotecnici; le azioni sismiche debbono essere valutate assumendo pari a 5 il grado di sismicità S, quale definito al § B. 4 del D.M. LL. PP. 16.01.1996, ed assumendo le modalità costruttive e di calcolo di cui al D.M. LL. PP. citato, nonché alla Circ. LL. PP. 10.04.97, n. 65/AA.GG. e relativi allegati.
d. Per gli edifici e le opere infrastrutturali di cui al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 21 ottobre 2003, gli edifici strategici e rilevanti previsti nelle zone sismiche PSL Z1-Z2 o nelle zone PSL Z3-Z4 in cui Fa>valore soglia comunale in funzione del tipo di terreno di fondazione B-C-D-E gli edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. della Regione Lombardia n.19904 del 21.11.2003 e non rientranti nei tipi indicati nel decreto del Capo della Protezione Civile 21 ottobre 2003 è obbligatorio il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.
e. In fase di progettazione è richiesto l'approfondimento di II livello negli scenari PSL Z3 e Z4 della Tabella 1 dell'Allegato 5 solo nel caso di costruzioni di nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003 (o per interventi di ampliamento qualora si tratti di edifici già esistenti) ferma restando la facoltà del Comune di estenderlo anche alle altre categorie di edifici.
f. In fase di progettazione è richiesto l'approfondimento di III livello:
   I. direttamente, senza lo studio di II^ livello, in presenza di aree caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o liquefazione (zone PSL Z1 e Z2 della Tabella 1 dell'Allegato 5) nel caso di costruzioni di nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003 (o per interventi di ampliamento qualora si tratti di edifici già esistenti), ferma restando la facoltà dei Comuni di estenderlo anche alle altre categorie di edifici;
   II. quando, a seguito dell'applicazione del II^ livello all'interno degli scenari PSL caratterizzati da effetti di amplificazioni morfologiche e litologiche (zone Z3 e Z4 della Tabella 1 dell'Allegato 5), la normativa nazionale risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale (fattore di amplificazione Fa calcolato superiore a Fa di soglia comunali forniti dal Politecnico di Milano).
   III. In alternativa all'approfondimenti di III^ livello è possibile utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore. Per il comune di Veduggio con Colzano i valori soglia di Fa da utilizzarsi per le analisi sismiche di II^ e III^ livello (DGR n. 7374/08) sono i seguenti:

## ART. 5 – LIVELLI DI APPROFONDIMENTO

Con riferimento agli scenari di Pericolosità Sismica Locale (PSL) individuati per il territorio comunale di Veduggio con Colzano con l'analisi di I livello (inserito nella classe di sismicità 4 rif. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003) sono richiesti i livelli di approfondimento prescritti dalla normativa vigente, come indicato al precedente Articolo 4.

## ART. 6 –DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI SOTTOSUOLO

E' obbligatoria la definizione della categoria di sottosuolo mediante indagini geofisiche in foro o di superficie per tutte le costruzioni di classe III e IV di cui al § 2.4.2 del D.M. 14 gennaio 2008 e per quelle in classe II limitatamente a complessi residenziali ed industriali strutturalmente consistenti e opere infrastrutturali di maggiore importanza anche se non ricadenti nel d.d.u.o. 21/11/2003 n. 19904 ferma restando la facoltà del Comune di richiederla anche alle altre categorie di edifici.

Per le restanti categorie di intervento, ed in mancanza di analisi specifiche si possono utilizzare le categorie di sottosuolo di riferimento, come individuate nelle Tabelle 3.2.II e 3.2.III D.M. 14 gennaio 2008.

### ART. 7 –CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E

Per gli interventi ricadenti nelle aree con probabile presenza di categoria di suolo E, individuati sulla "Carta della pericolosità sismica locale", la definizione della $Vs_{30}$ è obbligatoria per tutti gli interventi previsti; valutando poi sulla base dei risultati la necessità di ulteriori approfondimenti.

### ART. 8 - OPERE ED EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI

a. Sono definiti edifici strategici e rilevanti le seguenti tipologie di strutture:
   - ✓ Edifici ed opere strategiche di cui al d.d.u.o. 21 novembre 2003 n. 19904 "Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003": categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.
   - ✓ Edifici ed opere rilevanti d.d.u.o. 21 novembre 2003 n. 19904; "Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003": categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

b. Nella progettazione di interventi relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali di cui al decreto del Capo della Protezione Civile 21 ottobre 2003, degli edifici strategici e rilevanti previsti nelle zone sismiche PSL Z1-Z2 o nelle zone PSL Z3-Z4 con Fa calcolato>Fa valore soglia comunale e per gli edifici strategici e rilevanti di cui all'elenco tipologico d.d.u.o. della Regione Lombardia n. 19904/03 e non rientranti nei tipi indicati nel decreto del Capo della Protezione Civile 21.10.2003 si devono applicare le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

c. La documentazione di progetto dovrà essere comprensiva di:
   - indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione,
   - determinazione della velocità di propagazione delle onde di taglio nei primi 30 m di profondità al di sotto del prescelto piano di posa delle fondazioni
   - definizione del modulo di taglio G e del fattore di smorzamento D dei terreni di ciascuna unità geotecnica individuata e delle relative curve di decadimento al progredire della deformazione di taglio $\gamma$;
   - individuazione di almeno tre diversi input sismici relativi al sito, sotto forma di accelerogrammi attesi al bedrock (es. da banca dati regionale o nazionale);
   - valutazione della risposta sismica locale
   - definizione dello spettro di risposta elastico al sito ossia della legge di variazione della accelerazione massima al suolo al variare del periodo naturale.

## CAPO 3 - NORME DI POLIZIA IDRAULICA

### ART. 9 – NORME GENERALI

Le norme di polizia idraulica si applicano nell'ambito dei corpi idrici appartenenti al Reticolo Idrico Minore e al Reticolo Idrico Principale, nelle relative fasce di rispetto. Per le aree ricadenti nelle aree di rispetto, ai fini autorizzativi valgono anche i vincoli normativi derivanti dalle restanti problematiche individuate.

## ART. 10 – RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

Sul territorio del Comune di Veduggio con Colzano il Reticolo Idrico Principale è costituito dal Fiume Lambro.

## ART. 11 – NORME RELATIVE AL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

All'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua individuati come Reticolo Idrico Principale valgono i limiti ed i divieti di cui al R.D. 523/1904. In deroga a tali norme sono consentiti

- ✓ interventi pubblici o di interesse pubblico finalizzati a consentire la accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione
- ✓ interventi finalizzati alla riqualificazione ambientale da conseguirsi previo ottenimento di autorizzazione della competente Regione Lombardia.
- ✓ interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei luoghi anche ai fini della pubblica fruizione
- ✓ gli interventi di consolidamento delle sponde e di messa in opera di servizi a rete.

Tutte le opere realizzate dovranno comunque consentire il permanere di una percorrenza perimetrale al corso d'acqua di larghezza non inferiore ai 4 metri, in modo da consentire l'accesso e l'operatività ai mezzi d'opera per la esecuzione di eventuali interventi di manutenzione

## ART. 12 – RETICOLO IDRICO MINORE

Sul territorio del Comune di Veduggio con Colzano il Reticolo Idrico Minore è costituito dai seguenti corsi d'acqua:

Gli stessi sono indicati con apposita sigla sulla cartografia realizzata; poiché la cartografia tecnica di riferimento è in taluni punti imprecisa, per ogni intervento relativo ai corsi afferenti al reticolo idrico minore è necessaria la predisposizione di un rilievo topografico attestante la reale situazione esistente.

## ART. 13 – DEFINIZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Per fascia di rispetto dei corsi d'acqua, salvo diversa specifica delimitazione, si deve intendere la fascia di territorio avente larghezza di 10 metri rispetto alla sponda, secondo i criteri individuati di seguito e/o, ove maggiormente vincolante, alla linea di confine catastale. Sul territorio del Comune di Veduggio con Colzano, a seguito della non precisa definizione del reticolo idrografico sulla cartografia adottata, non è stata effettuata su base cartografica; e definita sulla base dei seguenti criteri geometrici, che dovranno essere verificati mediante esecuzione di rilievo topografico di dettaglio nel caso di interventi interferenti con la fascia di rispetto:

- ✓ sponde arginate: 10 m dal piede arginale esterno che dovrà pertanto risultare libera da impedimenti di qualsiasi natura
- ✓ sponde stabili, consolidate o protette: distanza di 10 m con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria e dalla identificazione catastale, tenendo comunque conto della previsione complessivamente più vincolante.

L'eventuale ridelimitazione della fascia di rispetto è proposta da parte della Amministrazione Comunale per tratti omogenei laddove sussistano motivate ragioni, previa esecuzione di specifico studio

di fattibilità geologico, idrogeologico ed idraulico, redatto secondo i criteri e le procedure di cui alla L.R. 41/97 ed alla DGR n. 13950/2003, attestante la adeguatezza della sezione dell'alveo e/o della tombinatura e, comunque, non può comportare una riduzione della stessa a meno di 4 metri. La efficacia della proposta di riperimetrazione così elaborata è subordinata alla preventiva approvazione del competente S.TER.

Per ogni intervento di modifica dello stato dei luoghi previsto nelle vicinanze di tali aree la fascia di rispetto deve essere puntualmente definita mediante rilevamento topografico e/o verifica catastale.

La fascia di rispetto come sopra identificata è da intendersi come area di inedificabilità assoluta; per quanto riguarda gli edifici esistenti, sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo quanto indicato dalla L.R. 12/05 art. 27, commi a) – b), c) ovvero da quanto previsto dalle NTA del PAI ove presenti e maggiormente restrittive. Non sono consentite modifiche d'uso che comportino incrementi di permanenza di persone all'interno dei luoghi.

## ART. 14 – INDIRIZZI GENERALI D'INTERVENTO NEI CORPI IDRICI E NELLE FASCE DI RISPETTO

Gli interventi di manutenzione ordinaria: devono essere eseguiti senza alcun mutamento sostanziale della natura delle opere, dei materiali e delle tecniche applicate e senza impatto sul regime idraulico ed idrogeologico del corso d'acqua.

Gli interventi a carattere straordinario e le opere regimatorie non devono causare incrementi dello stato di artificializzazione del corso d'acqua, garantendo nel contempo.

- ✓ rispetto del deflusso minimo vitale del corso d'acqua;
- ✓ rispetto della continuità biologica entro il corpo idrico;
- ✓ mantenimento della naturalità delle sponde non precedentemente artificializzate e rinaturalizzazione in caso di sponde artificializzate

## ART. 15 – ATTIVITÀ VIETATE NEI CORPI IDRICI

Nei corpi idrici e nelle relative fasce di rispetto sono sempre vietate:

1. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, edilizio e infrastrutturale, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
2. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, edilizio e infrastrutturale, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
3. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto dagli articoli successivi;
4. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto dagli articoli successivi;
5. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
6. il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere;
7. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che gli stessi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
8. la presenza interventi e strutture che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine o creare flussi secondari in grado di destabilizzare le strutture esistenti;
9. l'occlusione totale o parziale delle sezioni di fatto e/o naturali;
10. l'occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
11. la formazione di canalizzazioni di qualsiasi natura e di scavi nel terreno adiacente ai corpi idrici ad una distanza inferiore alla profondità degli argini nel punto corrispondente;
12. i manufatti di attraversamento che comportino:
    - ÷ la presenza di un intradosso di altezza inferiore al piano di campagna ovvero al punto di congiunzione delle sponde nel tratto considerato ove queste siano superiori al piano campagna

÷ la riduzione della pendenza dell'alveo mediante manufatti trasversali (briglie e soglie di fondo).

## ART. 16 – ATTIVITÀ AUTORIZZABILI

All'interno delle fasce di rispetto e sui corsi d'acqua facenti parte del Reticolo Idrico Minore di competenza comunale sono permessi con singoli provvedimenti concessori, autorizzativi o di nulla osta, le seguenti opere e lavori:

a. gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
b. la formazione di pennelli, chiuse ed altre opere simili, purché verificate dal punto di vista idraulico;
c. interventi di manutenzione straordinaria dell'alveo e delle sponde, se finalizzati al consolidamento ed alla messa in sicurezza degli stessi;
d. la formazione di ripari a difesa delle sponde, purché verificate dal punto di vista idraulico e realizzate in modo tale da consentire l'accessibilità al corso d'acqua;
e. la formazione di accessi alle aree adiacenti, purché non interferenti con il regime idraulico del corso d'acqua;
f. la costruzione e ricostruzione, senza variazione di posizione e di forma, di chiuse stabili e/o mobili
g. il rifacimento di manufatti di attraversamento esistenti.
h. l'estrazione di materiale lapideo di qualsiasi natura e consistenza dall'alveo eseguita in funzione di attività preventiva;
i. la movimentazione e deposito temporaneo di materiale tra i 4 metri ed i 10 metri;
j. i dissodamenti di terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi ed ai torrenti;
k. le opere ed i lavori di protezione civile anche a carattere preventivo eseguiti in alveo e/o nel territorio di pertinenza del corpo idrico;
l. la realizzazione di opere di trattamento e depurazione acque reflue.

## ART. 17 – ATTRAVERSAMENTI ESISTENTI

Per quanto riguarda gli attraversamenti già esistenti è ammessa in deroga all'articolo precedente la emissione di autorizzazione in sanatoria dello stato di fatto, previa richiesta da presentarsi entro e non oltre 1 anno dalla approvazione della presente, corredata da verifica tecnica attestante

- ✓ che le medesime opere non restringano la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- ✓ non sia presente intradosso a quota inferiore a piano campagna;
- ✓ non si abbia una riduzione di pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Oltre tale data, le domande di sanatoria presentate potranno essere autorizzate solo se rispondenti ai requisiti di cui al precedente articolo. Nel caso di opere già esistenti e non conformi alle prescrizioni di minima sopra indicate, il proponente è tenuto a predisporre progetto di adeguamento da presentarsi unitamente alla domanda di sanatoria.

## ART. 18 – ATTRAVERSAMENTI DI NUOVA REALIZZAZIONE – ADEGUAMENTO DI ATTRAVERSAMENTI ESISTENTI

Le opere in progetto non dovranno comunque comportare un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno restringere la sezione, mediante spalle e rilevati di accesso.

Gli attraversamenti dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce b", paragrafi 3 e 4 approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/'99. Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi siano stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni ed il mantenimento di un franco minimo di 1 metro.

In caso di necessità e/o di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate.

## ART. 19 – SCARICHI NEI CORPI IDRICI

Lo scarico all'interno dei corsi d'acqua facenti parte del Reticolo Idrico Minore di competenza comunale è subordinato sotto il profilo quantitativo ad autorizzazione comunale, da rilasciarsi in conformità a quanto previsto dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico al quale si rimanda, che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte della Autorità di Bacino. Nelle more dell'emanazione della suddetta si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle Acque; i limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

a) 20 l/sec per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale e industriale;
b) 40 l/sec per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature. Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovrà prevedere accorgimenti tecnici per evitare l'innesco di fenomeni erosivi del corso d'acqua.

Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi e le modalità di realizzazione degli scarichi, il rilascio delle relative autorizzazioni è di competenza della Provincia secondo le disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 4 del 24 Marzo 2006.

## ART. 20 – CAPTAZIONI DAI CORPI IDRICI

Le captazioni sono autorizzabili, fermo restando la compatibilità con la normativa vigente (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni).

## ART. 21 – CONCESSIONI DEMANIALI

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di ridefinire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'Amministrazione Statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni; le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle agenzie del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla osta idraulico.

Ai sensi dell'Art. 41, comma 4, del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione (D.G.R. 1 agosto 2003, n. 7/13950, allegato c, Art. 9).

## ART. 22 – OPERE PUBBLICHE, DI INTERESSE PUBBLICO, DI PUBBLICA UTILITÀ

All'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua individuati come Reticolo Idrico Minore di competenza comunale, è consentita la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico ovvero private ma di pubblica utilità, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che i progetti per la realizzazione degli stessi certifichino che:

- ✓ non modifichino il regime idraulico naturale, non costituiscano ostacolo al deflusso e non limitino la capacità di invaso, ovvero venga dimostrata la sostenibilità sotto il profilo idraulico
- ✓ non modifichino le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale, ovvero venga dimostrata la sostenibilità sotto il profilo idraulico-ambientale prevedendo nel caso le necessarie opere di mitigazione

## ART. 23 – MODULISTICA PER LE PROCEDURE

Le richieste di autorizzazione e di concessione ai fini idraulici nell'ambito del Reticolo Idrico Minore dovranno essere corredate almeno dalla seguente documentazione:

1. Relazione Tecnica ed allegati:
   - 1.1. indicazione del Comune, località in cui si esegue l'intervento, nome del corso d'acqua e particelle catastali interessate in fregio alle quali si eseguono le opere;
   - 1.2. motivazioni della realizzazione dell'opera;
   - 1.3. problematiche idrauliche esistenti (caso di opere di difesa idraulica);
   - 1.4. caratteristiche tecniche dell'opera;
   - 1.5. verifiche idrauliche di portata del corso d'acqua interessato;
   - 1.6. studio geologico, idrogeologico ed idraulico;
   - 1.7. assunzione di responsabilità ai sensi della L. 15/68 da parte del progettista;
   - 1.8. attestazione che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque;

1.9. assunzione di responsabilità per l'esecuzione ed il mantenimento delle opere e di regolare esecuzione ai sensi della L. 15/68;
1.10. documentazione fotografica;
1.11. autorizzazione Paesistica rilasciata dalla Regione Lombardia o dal Comune se subdelegata ai sensi della L.R. 18/97;
1.12. eventuali pareri di altri enti ove previsti (es. Consorzi, Parchi etc.);
1.13. attestazione di avvenuto versamento del canone e/o della soprattassa.

2. Elaborati grafici:
   2.1. estratto mappa originale con indicazione della ubicazione delle opere;
   2.2. corografia su carta aerofotogrammetrica in scala non inferiore a 1:10.000;
   2.3. estratto del P.R.G. vigente del Comune;
   2.4. planimetria, sezioni e profilo altimetrico del corso d'acqua, debitamente quotati, allo stato di fatto;
   2.5. planimetria, sezioni e profilo altimetrico progettuale del corso d'acqua in scala adeguata con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi e particolari costruttivi delle opere e dei cementi armati se previsti;
   2.6. planimetria con relativo calcolo della superficie demaniale occupata per eventuale conteggio canone.

## ART. 24 – ACCESSO AI CORPI IDRICI

Ogni intervento e/o attività eseguita in prossimità di corpo idrico individuato come appartenente al Reticolo Idrico Minore di competenza comunale non ne può pregiudicare l'accesso ai fini di prevenzione, vigilanza e manutenzione; a tale fine deve essere mantenuta accessibile una fascia con le seguenti caratteristiche:

- ✓ sponde arginate: 4 metri dal piede arginale esterno che dovrà pertanto risultare libera da impedimenti di qualsiasi natura
- ✓ sponde stabili, consolidate o protette, distanza di 4 m con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria e dalla identificazione catastale, tenendo comunque conto della previsione complessivamente più vincolante.

La esecuzione di recinzione nei fondi limitrofi al corso d'acqua, all'interno della fascia di rispetto, è consentita fino ad una distanza minima di 4 metri; in ogni caso le opere realizzate dovranno prevedere una adeguata accessibilità al corso d'acqua stesso e dovranno essere realizzate senza opere murarie.

## ART. 25 – MANUTENZIONI ALLE SPONDE ED OBBLIGHI DEI FRONTISTI

Tutti i proprietari frontisti, relativamente alle fasce perimetrali ai corsi d'acqua individuati quale Reticolo Idrico Minore devono provvedere a:

- ➢ rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità;
- ➢ ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati o eliminati per l'introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura;
- ➢ effettuare il taglio delle piante morte o pericolanti
- ➢ effettuare il taglio delle siepi e dei rami invadenti il suolo pubblico.

## ART. 26 – RISPETTO DELLA NORMATIVA E SANZIONI

Il Comune deve accertare le violazioni alle norme previste od alle condizioni imposte nei provvedimenti autorizzativi; in caso di realizzazioni di opere abusive o difformi da quanto autorizzato il Comune provvederà a diffidare il proprietario a provvedere alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante Ordinanza Sindacale riservandosi, ricorrendo comprovate condizioni di pericolo per la pubblica incolumità, di eseguire tali interventi in sostituzione alla Proprietà inadempiente salvo rivalsa ed addebito dei costi sostenuti, secondo le modalità previste dal DPR 380/01

## ART. 27 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

Per quanto non specificato o non rappresentato in cartografia negli elaborati allegati, ma che, ai sensi del regolamento di attuazione della L. 36/94, è definibile come appartenente al Reticolo Idrico Minore (ossia il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali, non iscritte nell'elenco delle acque pubbliche, ad esclusione di tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso di acqua) si dovrà fare comunque riferimento al succitato R.D. 523/1904 e successive modifiche ed integrazioni ed alla D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003. Per le aree allagabili e le conoidi alluvionali non riportate sugli elaborati grafici, ma individuate in virtù di studi già effettuati dalle singole amministrazioni, si dovranno svolgere adeguati studi di approfondimento idraulico, geologico ed idrogeologico puntuali ed in ogni caso la fascia di rispetto non dovrà avere ampiezza inferiore ai 10 metri.

### ART. 28 – CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

I canoni regionali di polizia idraulica sono dovuti solo per le opere in concessione ed autorizzazione ai fini idraulici e sono individuati nell'Allegato "C" della D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003 ed in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 840 del Codice Civile. Per quanto riguarda i casi non compresi si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del Responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.

### ART. 29 – IMPUTAZIONE DEI CANONI

La richiesta di autorizzazione per la realizzazione delle nuove opere di cui all'allegato C alla DGR n. 7/13950 del 01.08.2003 dovrà essere corredata da presentazione di richiesta di concessione e di atto di impegno del richiedente alla corresponsione dei canoni regionali di polizia idraulica, da liquidarsi alla Amministrazione Comunale o al Consorzio proprietario del corso d'acqua, secondo gli importi indicati nel citato allegato, periodicamente aggiornati moltiplicandoli per l'indice ISTAT. Il pagamento dei canoni di legge verrà effettuato, per quanto di propria competenza, su richiesta della Amministrazione Comunale secondo le modalità che verranno definite a seguito della emissione di successivo provvedimento previsto dalla DGR 7/7868 di approvazione dei Decreti e Disciplinari tipo di polizia idraulica relativi ai corsi d'acqua del reticolo idrico principale e minore. I relativi canoni verranno imputati a partire dalla data di inizio lavori. Per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione in sanatoria delle opere già esistenti di cui all'allegato C alla DGR n. 1/713950 del 01.08.2003 del Direttore, il necessario atto di impegno unilaterale dovrà specificatamente riportare la data di avvenuto inizio lavori dell'opera oggetto di sanatoria, da cui verrà fatta partire la corresponsione dei relativi canoni. Nel caso di opere preesistenti, i relativi canoni verranno imputati dal Comune a partire dal gennaio 2002, fermo restando il diritto di amministrazioni terze per i periodi antecedenti.

Per i corsi d'acqua facenti parte del Reticolo Principale, i canoni di polizia idraulica dovranno essere calcolati e introitati dalla Regione Lombardia, che provvederà alla emissione delle relative richieste di pagamento. La stessa Regione Lombardia provvederà conseguentemente alla gestione e manutenzione dei corsi d'acqua di propria competenza ed al rilascio dei pareri di legge necessari alla realizzazione di eventuali opere o interventi sui corsi d'acqua e preliminari al rilascio delle autorizzazioni comunali, ove richieste.

### ART. 30 – MODIFICA DELLE AREE DEMANIALI

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia per il Demanio) le nuove delimitazioni. Le richieste di sdemanializzazione sul Reticolo Idrico Minore dovranno essere inviate alla Agenzia per il Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tale caso fornire il nullaosta idraulico. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del d.lgs.11 maggio 1999 n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

## CAPO 4 - AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

### ART. 31 – NORME GENERALI

Relativamente alle aree di tutela delle captazioni ad uso idropotabile vige il rispetto di quanto fissato all'Art. 94 (disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) commi 3-4 e 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

# CAPO 5 - GESTIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI, SOTTERRANEE E SCARICHI

## ART. 32 – NORME GENERALI

Sino a diversa determinazione per la tutela dei corpi idrici superficiali, delle acque sotterranee e/o a specifica destinazione e la disciplina degli scarichi sono vincolanti le disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di risorse idriche:

- Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (GUE n. 327/L del 22/12/2000);
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G. U. n. 88 del 14 aprile 2006 – suppl. ord. n. 96);
- R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" (BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 16 Dicembre 2003) e succ. mod.;
- Regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- Regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- Regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- Allegato B alla deliberazione 13 marzo 2002, n. 7 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po;
- Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) (L. R. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 45, comma 3);
- PTCP provinciale.

# CAPO 6 -VERIFICA DELLA SALUBRITA' DEI SUOLI

## ART. 33 – BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti sono disciplinati dal Titolo V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" Art. 186.

## ART. 34 – GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

La gestione delle terre e rocce da scavo è normata Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo.

Il Piano di utilizzo dei materiali derivanti dagli scavi deve essere presentato alla competente autorità almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività di scavo; l'autorità ha tempo 30 giorni per richiedere, se lo ritiene necessario, il parere Tecnico di ARPA prima di procedere all'approvazione. Il Piano presentato si ritiene approvato trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione.

### ART. 35 – RICONVERSIONE DI SITI INDUSTRIALI DISMESSI

Ogni progetto di riconversione di siti industriali dovrà essere accompagnato un'indagine di valutazione ambientale volta a verificare la compatibilità dei terreni presenti con la specifica destinazione d'uso prevista dal progetto.

L'indagine a preliminare può essere presentata con procedura di autocertificazione, di cui all'articolo 242 del D.Lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale, per tutte le attività non inserite nell'Allegato A punto 1) Orientamenti generali del D.M. del Ministero dell'ambiente 16 maggio 1989

Entro 15 giorni dalla presentazione del documento di autocertificazione il Comune avrà la facoltà di richiedere ulteriori verifiche e controlli, che dovranno essere effettuati in contraddittorio con ARPA, a seguito della presentazione di un Piano delle indagini preliminari redatta ai sensi del D.Lgs. 152/256

## CAPO 7 - FATTIBILITA' GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO

### ART. 36 – CRITERI DI SUDDIVISIONE DELLE CLASSI DI FATTIBILITÀ

***Classe I – fattibilità senza particolari limitazioni:*** comprende le aree che non presentano particolari limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso e per le quali deve essere direttamente applicato quanto prescritto dal D.M. 14 gennaio 2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni"

***Classe II – fattibilità con modeste limitazioni:*** comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l'esecuzione di opere di difesa.

***Classe III - fattibilità con consistenti limitazioni:*** comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa.

Il professionista deve in alternativa:

***Classe IV - fattibilità con gravi limitazioni:*** comprende aree in cui l'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso in cui deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.

### ART. 37 – INDIRIZZI GENERALI

Indagini ed approfondimenti prescritti relativamente alle singole classi di fattibilità devono essere consegnate congiuntamente alla restante documentazione per quanto riguarda i procedimenti

edilizi, indipendentemente dall'iter autorizzativo seguito ed in sede di presentazione dei Piani attuativi (L.R. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (L.R. 12/05/, art. 38);

Gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste dal d.m. 14/01/2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008".

## ART. 38 – CLASSE I DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA

***Definizione:***

Aree con presenza di terreni di tipo C e C1 con morfologia pianeggiante

***Elementi di criticità:***

Locale presenza di disomogeneità laterale e verticale dei depositi presenti

***Interventi consentiti:***

Opere pubbliche e di interesse pubblico, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di neorealizzazione di modeste dimensioni

***Prescrizioni:***

i. La progettazione degli interventi deve essere realizzata in conformità a quanto previsto D.M. 14 gennaio 2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008".

## ART. 39 – CLASSE II A DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA

***Definizione:***

Aree con presenza di terreni di tipo A/B/C

***Elementi di criticità:***

Locale presenza di significative disomogeneità laterale e verticale dei depositi presenti, in condizioni di pendenza moderata

***Interventi consentiti:***

Opere pubbliche e di interesse pubblico, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di neorealizzazione

***Prescrizioni:***

i. Verifica delle caratteristiche di disomogeneità litologiche dei terreni presenti
ii. La progettazione degli interventi deve essere realizzata in conformità a quanto previsto D.M. 14 gennaio 2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008".

## ART. 40 – CLASSE II B DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA

***Definizione:***

Aree con presenza di terreni di tipo C a debole pendenza

***Elementi di criticità:***

Locale presenza di disomogeneità laterale e verticale dei depositi presenti, in condizioni di pendenza moderata

***Interventi consentiti:***

Opere pubbliche e di interesse pubblico, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di neorealizzazione

***Prescrizioni:***

i. Verifica delle caratteristiche di disomogeneità litologiche dei terreni presenti
ii. Verifica delle condizioni di stabilità morfologica,
iii. La progettazione degli interventi deve essere realizzata in conformità a quanto previsto D.M. 14 gennaio 2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008".

## ART. 41 – CLASSE II C DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA

***Definizione:***

Aree con presenza di terreni di tipo F

***Elementi di criticità:***

Locale presenza di disomogeneità laterale e verticale dei depositi presenti, in condizioni di pendenza moderata

***Interventi consentiti:***

Opere pubbliche e di interesse pubblico, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di neorealizzazione, senza la realizzazione di volumi interrati

***Prescrizioni:***

i. Verifica delle caratteristiche di disomogeneità litologiche dei terreni presenti
ii. La progettazione degli interventi deve essere realizzata in conformità a quanto previsto D.M. 14 gennaio 2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008".

## ART. 42 – CLASSE II D DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA

***Definizione:***

Aree con possibili falde sospese

***Elementi di criticità:***

Locale presenza di falde sospese, ad andamento stagionale, a partire dalle porzioni superficiali della successione stratigrafica presente

***Interventi consentiti:***

Opere pubbliche e di interesse pubblico, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di neorealizzazione; la realizzazione di piani interrati deve essere verificata sulla base delle condizioni idrogeologiche locali

***Prescrizioni:***

i. Verifica delle caratteristiche di disomogeneità litologiche dei terreni presenti
ii. Verifica della struttura idrogeologica, anche mediante posa in opera di piezometri
iii. Verifica delle possibilità di smaltimento delle acque di afflusso meteorico
iv. La progettazione degli interventi deve essere realizzata in conformità a quanto previsto D.M. 14 gennaio 2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008".

## ART. 43 – CLASSE II E DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA

***Definizione:***

Aree comprese all'interno del limite C del Piano di assetto Idrogeologico

***Elementi di criticità:***

Possibili fenomeni di allagamento in caso di piena eccezionale, con battente idrico inferiore a 20 cm e velocità di deflusso delle acque ridotto

***Interventi consentiti:***

Quelli ammessi dal Piano di assetto idrogeologico

***Prescrizioni:***

i. Verifica di fattibilità idraulica
ii. La progettazione degli interventi deve essere realizzata in conformità a quanto previsto D.M. 14 gennaio 2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008".

## ART. 44 – CLASSE III A DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA

***Definizione:***

Aree ad elevata pendenza

***Elementi di criticità:***

Pendenza elevata, possibile innesco di fenomeni di dissesto, presenza di terreni con disomogeneità litologiche

***Interventi consentiti:***

Opere pubbliche e di interesse pubblico di tipo lineare, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia

***Prescrizioni:***

i. Verifica geomorfologica e di stabilità dei terreni interessati, estesa ad un intorno significativo dell'intervento
ii. La progettazione degli interventi deve essere realizzata in conformità a quanto previsto D.M. 14 gennaio 2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008".

## ART. 45 – CLASSE III B1 DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA

***Definizione:***

Aree con emergenza idrica diffusa nei depositi morenici

***Elementi di criticità:***

Presenza di emergenze idriche diffuse e di terreni con disomogeneità laterali

***Interventi consentiti:***

Opere pubbliche e di interesse pubblico, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di neorealizzazione; la realizzazione di volumi interrati deve essere verificata sulla base delle condizioni idrogeologiche locali

***Prescrizioni:***

i. Verifica delle caratteristiche di disomogeneità litologica dei terreni presenti
ii. Verifica della struttura idrogeologica, anche mediante posa in opera di piezometri
iii. Verifica delle possibilità di smaltimento delle acque di afflusso meteorico
iv. La progettazione degli interventi deve essere realizzata in conformità a quanto previsto D.M. 14 gennaio 2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008".

## ART. 46 – CLASSE III B2 DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA

***Definizione:***

Aree con profondità di falda minore di 5 m/terreni di tipo D/E

***Elementi di criticità:***

Presenza di falda con bassa soggiacenza, presenza di terreni con scadenti caratteristiche geotecniche

***Interventi consentiti:***

Opere pubbliche e di interesse pubblico, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di neorealizzazione, non è consentita la realizzazione di volumi interrati

***Prescrizioni:***

i. Verifica della struttura idrogeologica, anche mediante posa in opera di piezometri
ii. Verifica delle possibilità di smaltimento delle acque di afflusso meteorico
iii. La progettazione degli interventi deve essere realizzata in conformità a quanto previsto D.M. 14 gennaio 2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008".

## ART. 47 – CLASSE III C1 DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA

***Definizione:***

Aree comprese all'interno del limite B del Piano di assetto Idrogeologico

***Interventi consentiti:***

Quelli ammessi dal Piano di assetto idrogeologico

***Prescrizioni:***

i. Verifica di fattibilità idraulica
ii. La progettazione degli interventi deve essere realizzata in conformità a quanto previsto D.M. 14 gennaio 2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008".

## ART. 48 – CLASSE III C2 DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA

***Definizione:***

Aree di possibile esondazione del Torrente Bevera

***Elementi di criticità:***

Allagamento da parte delle acque del Torrente Bevera

***Interventi consentiti:***

Opere pubbliche e di interesse pubblico, interventi finalizzati al recupero di eventuali dissesti esistenti in corrispondenza degli alvei dei corsi d'acqua. In queste aree non è consentita la realizzazione di interventi con permanenza continua di persone e per le strutture esistenti deve essere predisposto un Piano di Protezione per la gestione degli eventi di emergenza.

***Prescrizioni:***

i. Verifica di fattibilità idraulica
ii. La progettazione degli interventi deve essere realizzata in conformità a quanto previsto D.M. 14 gennaio 2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008".

## ART. 49 – CLASSE III C3 DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA

***Definizione:***

Aree di recupero ambientale

***Elementi di criticità:***

Presenza di depositi di origine artificiale utilizzati per il recupero morfologico

***Interventi consentiti:***

Eventuali interventi necessari per il completamento delle opere di riassetto morfologico

***Prescrizioni:***

i. Verifica di compatibilità morfologica
ii. La progettazione degli interventi deve essere realizzata in conformità a quanto previsto D.M. 14 gennaio 2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008".

## ART. 50 – CLASSE III C4 DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA

***Definizione:***

Aree di ristagno e/o drenaggio difficoltoso

***Elementi di criticità:***

Presenza di elementi condizioni morfologiche, geologiche ed idrogeologiche che rendono difficoltoso il drenaggio delle acque superficiali, presenza di terreni con scadenti caratteristiche geologico-tecniche

***Interventi consentiti:***

Opere pubbliche e di interesse pubblico, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia

***Prescrizioni:***

i. Verifica delle caratteristiche geologico-tecniche dei terreni presenti
ii. Verifica della struttura idrogeologica mediante la posa in opera di piezometri

iii. Verifica delle possibilità di smaltimento delle acque di afflusso meteorico
iv. La progettazione degli interventi deve essere realizzata in conformità a quanto previsto D.M. 14 gennaio 2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008".

## ART. 51 – CLASSE III C5 DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA

***Definizione:***

Aree di ristagno e/o drenaggio difficoltoso, con consistente apporto di acque di divagazione superficiale proveniente da aree esterne

***Elementi di criticità:***

Presenza di elementi condizioni morfologiche, geologiche ed idrogeologiche che rendono difficoltoso il drenaggio delle acque superficiali, presenza di acque superficiali di arrivo da aree esterne, presenza di terreni con scadenti caratteristiche geologico-tecniche

***Interventi consentiti:***

Opere pubbliche e di interesse pubblico, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di neorealizzazione

***Prescrizioni:***

i. Verifica delle caratteristiche geologico-tecniche dei terreni presenti
ii. Verifica della struttura idrogeologica
iii. Prima dell'esecuzione anche di qualsiasi intervento deve essere assicurata la regimazione delle acque di afflusso esterno, predisponendo progetto idrogeologico ed idraulico relativo all'intera area ricadente in questa classe
iv. Verifica delle possibilità di smaltimento delle acque di afflusso meteorico e presentazione di adeguato progetto che indichi i recapiti delle acque meteoriche
v. La progettazione degli interventi deve essere realizzata in conformità a quanto previsto D.M. 14 gennaio 2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008".

## ART. 52 – CLASSE IV A DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA

***Definizione:***

Aree comprese all'interno del limite A del Piano di assetto Idrogeologico

***Interventi consentiti:***

Quelli ammessi dal Piano di assetto idrogeologico

***Prescrizioni:***

i. Verifica di fattibilità idraulica
ii. Predisposizione di La progettazione degli interventi deve essere realizzata in conformità a quanto previsto D.M. 14 gennaio 2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008".

## ART. 53 – CLASSE IV B: FASCIA DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Per questa classe, non individuata cartograficamente, valgono le modalità di definizione e le prescrizioni normative di cui al Capo 3.